

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	pag. 235, 240, 241 e <i>passim</i>
BEORCHIA (DC) . . . . .	. 248, 251
BERLANDA (DC), relatore alla Commissione	240
	243, 247 e <i>passim</i>
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	. 236, 240, 241 e <i>passim</i>
GRANZOTTO (PCI) . . . . .	. 236, 237, 238 e <i>passim</i>
NEPI (DC) . . . . .	. 243, 246

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli spiriti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione del provvedimento era stata rinviata il 20 gennaio in attesa del parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti comportanti una riduzione delle entrate da parte dello Stato.

Il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è pervenuto ed è così formulato:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione finanze e tesoro, per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare: spetterà infatti alla Commissione di merito adottare la soluzione che si giudica più opportuna per quanto riguarda la materia regolata dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sulla base delle diverse soluzioni proposte negli emendamenti presentati ».

6ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

**COLUCCI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Presento un emendamento tendente ad inserire nel disegno di legge, dopo l'articolo 10, il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, può essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia ».

**GRANZOTTO**. Ritengo che sarà necessario qualche attimo di riflessione sull'articolo aggiuntivo proposto in questo momento dal Governo. Ma a parte ciò, vorrei avanzare una serie di considerazioni di carattere generale sul provvedimento e, nello stesso tempo, illustrare gli emendamenti da noi presentati, che credo si possano riportare ad una valutazione generale del provvedimento.

Sappiamo che il disegno di legge reca una serie di modificazioni alla normativa sulla imposta di fabbricazione e una omogenea disciplina dei cali, sia nel momento della misurazione sia in quelli della lavorazione.

La prima osservazione che desidero fare è la seguente. Il provvedimento deriva da una costrizione esterna alla volontà del Parlamento, in quanto è collegato a normativa ed a giurisprudenza a livello di Comunità economica europea. Esso risulta pertanto affrettato, appunto per tale spinta, e rappresenta ancora una volta una proposta di modifica delle imposte di fabbricazione; relativamente alle quali credo sorga ulteriormente l'esigenza di andare nella direzione di un

riordino di carattere generale, non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale della natura e delle modalità dell'imposizione.

Relativamente al provvedimento in esame, derivato da questa situazione a livello di Comunità, ci troviamo di fronte a difficoltà che nascono dall'aver scelto e svolto prima una politica non dirò proprio di protezionismo, ma che ha accenti di tale natura; per cui siamo oggi costretti a prendere determinati provvedimenti, appunto come quello in esame, lasciando scoperto il momento difensivo, che pur dovrebbe essere considerato, relativamente al mercato internazionale.

Ciò coinvolge ancora un concetto di carattere generale in virtù del quale, per lo più, la difesa delle attività nazionali viene affidata ad un soccorso fiscale, anche come incentivo pressochè unico della nostra legislazione.

Il provvedimento, abbiamo detto, è adeguato all'intervento della Comunità economica europea, in relazione alla cui risoluzione si è provveduto con il decreto-legge 288 del 1980, sostituito poi dal decreto-legge n. 693, sempre dello stesso anno; una risoluzione che faceva riferimento all'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquavite dichiarando che deve essere considerata un'imposta differenziata, discriminante e pertanto non accettabile nell'ambito comunitario. In questo senso, cioè per porre riparo ad una osservazione così determinante, provvedeva il decreto-legge cui ho fatto riferimento per quanto riguarda i contrassegni.

Per quanto riguarda invece l'aspetto imposta di fabbricazione, l'intervento deriva dal procedimento, in corso davanti alla CEE dal 1978, che è in attesa di una decisione; per cui si è ritenuto di intervenire prima che tale decisione abbia luogo.

Qual è la motivazione che sta alla base dell'esistenza della normativa vigente per quanto riguarda gli spiriti e che prevede gli abbuoni di imposta? È indiscutibilmente quella di una difesa del prodotto nazionale, e quindi della nostra agricoltura, nei confronti di altri. Sappiamo, d'altro lato, che il provvedimento tendente alla eliminazione

dei suddetti abbuoni non offre momenti di drammaticità perchè l'entità degli abbuoni e delle riduzioni è certamente modesta: circa 60 lire al litro. Ma il fatto è che con il disegno di legge, oggettivamente, veniamo a creare una prima situazione contraddittoria: dobbiamo cioè eliminare queste parziali difese del prodotto nazionale mentre si è posta tutta una serie di problemi di salvaguardia dell'attività agricola, che hanno trovato ultimamente rispondenza nella legge n. 180 del 16 maggio 1980. Tale legge reca agevolazioni alla produzione viticola, in relazione soprattutto al fatto dell'enorme crescita della produzione degli alcoli derivanti dalla produzione viticola stessa (vino e vinaccia), pari a un milione di ettolitri e che ha dato luogo a crescenti preoccupazioni, determinando la necessità di giungere ad un riordino della situazione e ad interventi sul mercato da parte dell'AIMA.

Quindi, da un lato, noi apprezziamo le difese del prodotto nazionale che concretamente si operano con la legge n. 180 del 1980; dall'altro dobbiamo andare a scardinare queste altre, pur se modestissime, difese che pongono problemi di una politica più complessiva e generale per quanto riguarda la nostra produzione.

Seconda considerazione è quella che, mentre eliminiamo le suddette difese, nello stesso tempo andiamo ad aumentare le imposte sugli alcoli. Viene quindi fuori ancora un momento di contraddizione delle politiche che si perseguono. Il fatto che si agisca per compartimenti stagni fa sì che per un settore sia competente il Ministero dell'agricoltura mentre l'altro settore riguarda l'attività fiscale. Tuttavia ho pure osservato che non è certamente lo strumento fiscale quello più adatto a dare agevolazioni e difese all'attività agricola: qui, poi, ci rivolgiamo a tutta una serie di problemi relativi ad interventi esterni ai nostri settori.

Un'altra considerazione è quella che ancora una volta ci troviamo a dovere operare in ritardo rispetto alle modificazioni che sul piano della normativa comunitaria vengono stabilite.

Entrando maggiormente nel merito del provvedimento, non abbiamo osservazioni di fondo particolari da fare sugli articoli da

1 a 7. Facciamo presente soltanto che l'articolo 3 contiene un errore materiale al quarto comma: infatti il decreto-legge 16 settembre 1955 reca il numero « 836 » e non « 936 » come riporta il testo in esame.

Una problematica è invece presente nell'articolo 8 di questa legge, relativamente al quale abbiamo proposto un emendamento che non credo sia per i colleghi una novità, dal momento che il problema era stato sollevato e aveva dato luogo ad un'ampia discussione in sede di Commissione parallela presso la Camera dei deputati. Il problema dell'articolo 8 deriva dalla interpretazione che si è data all'articolo 4 della legge 18 agosto 1980, n. 506, interpretazione che consisteva nello stabilire se la legge 506 comprende o no i prodotti finiti nell'aumento di tassazione. Alla Camera dei deputati era stato presentato un emendamento che proponeva la riapertura dei termini per consentire, a coloro che avessero interpretato l'articolo nel senso che la nuova tassazione non comprendeva i prodotti finiti, la possibilità di provvedere al versamento dell'imposta senza essere colpiti da sanzioni. D'altro lato, invece, era stato presentato un altro emendamento col quale si voleva dare una interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 506 nel senso della esclusione dei prodotti finiti dall'aumento di imposta.

Su tale questione il Governo, sia in sede di discussione alla Camera dei deputati che nella sua attività amministrativa precedente a quella discussione, ha dimostrato, per la verità, molta incertezza, ed ha operato in modo tale da creare disagio tra gli operatori economici: anche i telegrammi di « chiarimento » diramati dal Ministero non chiarivano affatto la questione in modo che fosse possibile avere una certezza per gli operatori. Per fornire perciò una serie di elementi di fatto onde definire puntualmente la questione, il Governo aveva svolto una rapidissima indagine che avrebbe potuto — ed è un rilievo che facciamo al Governo, che mi auguro possa dare una risposta positiva — essere approfondita nel periodo di tempo trascorso tra l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione della Camera dei deputati e l'es-

me dello stesso da parte della nostra Commissione. C'è stato quindi un intervento inadeguato anche sotto questo profilo da parte del Governo, il quale, peraltro, si era allora pronunciato in senso contrario all'emendamento che dava una interpretazione dell'articolo 4 nel senso della esclusione dal pagamento della tassa per i prodotti finiti.

D'altra parte sembra che con l'articolo 17 del decreto-legge 693, relativo alle imposte di fabbricazione, il Governo si sia, almeno parzialmente, mosso nel senso di colpire con l'aumento di tassazione i prodotti finiti. Anche questo fatto ha aperto all'interno del provvedimento una serie di contraddizioni derivanti da questa oscillazione nella applicazione dell'imposta al prodotto finito. La discriminazione anzitutto si è determinata nei confronti di chi, interpretato l'articolo 4 in un certo modo, ha già pagato l'aumento di imposta. È una contraddizione che non sembra accoglibile neanche sul piano del principio di legge, in quanto l'emendamento approvato alla Camera dei deputati stabilisce che chi ha pagato ha pagato, prevedendo cioè che non venga rimborsato chi ha pagato. Anche dal punto di vista formale e strettamente giuridico questa applicazione non sembra accoglibile, perchè se quell'emendamento costituisce una interpretazione autentica, cioè data dal legislatore, dell'articolo 4 della legge 506, poichè la interpretazione non può non retroagire fino al momento in cui la norma è sorta, deve essere ripristinata la situazione *quo ante*, cioè il rimborso deve avvenire. Non credo che ostino difficoltà in questo senso, se questa è la direzione nella quale ci si deve muovere.

Qualche considerazione attorno all'articolo 9, e conseguentemente all'articolo 10.

L'articolo 9 stabilisce una normativa generale per quanto riguarda futuri aumenti dell'imposta di fabbricazione. Il provvedimento stabilisce le modalità del pagamento della differenza di imposta in caso di aumento: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni e il pagamento deve avvenire entro il medesimo termine.

La prima osservazione da farsi è che questo articolo 9 riguarda le imposte di fabbricazione ed i diritti erariali, e non riguarda, ad esempio, i contrassegni, per cui c'è una lacuna in questo senso che rende necessario completare il provvedimento.

Se poi andiamo ad esaminare quanto è stabilito nel decreto-legge 693 del 1980, rileviamo che esso prevedeva inizialmente, quando era decreto 288, un termine di 30 giorni per il versamento. Poi il decreto 693, accogliendo correttamente e giustamente una serie di istanze, stabilì che la denuncia doveva essere fatta entro 30 giorni, ma che il pagamento dell'imposta alla Tesoreria sarebbe dovuto avvenire entro il 28 febbraio 1981. Questo corrispondeva all'emendamento da noi presentato, che proponeva il pagamento dell'imposta entro 120 giorni. Per i contrassegni il decreto 693 prevedeva ancora una normativa diversa nel termine per la denuncia ed il pagamento dell'imposta, decorrente dalla data di comunicazione dell'accertamento da parte dell'ufficio competente. Quindi un allungamento notevole dei termini, che andava a modificare i brevi termini previsti dal precedente decreto 288. Questo pone in evidenza una incongruenza nel comportamento del Governo. È vero infatti che questa norma è stata introdotta alla Camera per iniziativa del relatore, ma non mi risulta che il Governo abbia assunto in merito una posizione, limitandosi a seguire questa impostazione.

Con l'articolo 9 si ritorna ai termini brevi del decreto-legge 288. A noi pare, fra l'altro, che una normativa di carattere generale non sia proponibile, perchè in primo luogo è evidente che non tiene conto di quella che può essere l'entità di un futuro aumento, rispetto al quale occorre discriminare sia le scadenze delle denunce che i termini di pagamento dell'imposta. Ecco allora che il problema dell'abolizione dell'articolo 9, e conseguentemente dell'articolo 10, non è semplicemente questione di soppressione, ma questione più ampia, e cioè di una serie di contraddizioni e di incongruenze sulle quali occorre fornire chiarimenti onde avere una linea di comportamento che sia più omogenea e più chiara anche relativamente alle scelte di fondo che si vogliono operare. E su questo

problema fondamentale c'è un nodo che balza alla nostra attenzione. Dove conduce questo articolo 9? Da un lato si accorciano i termini più lunghi previsti dal decreto-legge 693, concedendo brevi termini di pagamento per un aumento di imposta che non è preventivato dagli operatori economici. Questa è una prima contraddizione.

Cosa avviene con il decreto-legge n. 693? Si introduce un'altra norma. Mentre con l'articolo 9 del disegno di legge in discussione si propone di accorciare i termini di pagamento di eventuali aumenti di imposta, la politica risultante dal decreto n. 693 è diversa: non c'è soltanto — e abbiamo detto che ciò era corretto — l'allungamento dei termini di scadenza fino al 28 febbraio 1981, ma vi è anche l'introduzione di una norma con la quale si fa un rinvio generalizzato del pagamento (è un rinvio abbastanza lungo) per spese che sono invece preventivamente contabilizzate. Intendo riferirmi all'articolo 23 del decreto-legge n. 693 che stabilisce che, su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può concedere una dilazione di pagamento di trenta giorni senza pagamento di interessi, e che il Ministro delle finanze, con decreto, può concedere per specifici prodotti una ulteriore dilazione di 60 giorni. Per questa seconda dilazione è previsto invece il pagamento degli interessi. Quando si esaminò il decreto-legge, non parve nemmeno a noi essenziale e opportuno discutere a fondo sull'articolo 23 per una serie di considerazioni che ho ripetuto.

Alla Camera dei deputati è avvenuto invece che, durante l'esame di questo provvedimento, è stato proposto un emendamento all'articolo 1, se non vado errato dallo stesso relatore, che prevedeva l'estensione alla normativa riguardante gli spiriti di quella già esistente per il pagamento delle imposte all'importazione. L'emendamento, in seguito ritirato, veniva trasformato in un ordine del giorno, approvato a maggioranza, nel quale il Governo si impegnava a predisporre entro il 30 giugno 1980 un provvedimento legislativo per l'ammissione del pagamento differito delle imposte di fabbricazione; tale ordine del giorno veniva accolto dal Go-

verno e poi trasfuso nell'articolo 23 del decreto-legge n. 693 del 1980. Mentre però l'ordine del giorno presentato alla Camera si riferiva esclusivamente agli spiriti, e ne dava una giustificazione nel senso di andare alla ricerca di una compensazione per l'eliminazione delle riduzioni dell'imposta di fabbricazione, con l'articolo 23 del decreto-legge n. 693 il Governo ha esteso la normativa: non si è limitato agli spiriti ma ha esteso questa possibilità di dilazione di pagamento dell'imposta alla birra, allo zucchero, al glucosio, agli oli di semi, alla margarina. In sostanza, si è giunti ad una norma che generalizza, nel caso di imposte di fabbricazione, il pagamento differito della imposta con la concessione di 30 o 60 giorni (che costituiscono tuttavia termini diversi rispetto a quello che avviene per i pagamenti doganali).

Questa tendenza è quindi ormai di carattere generale. Il problema del differimento di pagamento d'imposta è un nodo di fronte al quale ci troviamo: con una certa entità si è verificato per alcuni settori, per certe produzioni (ultimamente abbiamo letto sui giornali notizie a tale riguardo); una serie di aziende — in buona parte si tratta di petrolieri — ha ottenuto dal Ministero delle finanze dilazioni di pagamento. Su tale problema è stata presentata una interrogazione nell'altro ramo del Parlamento alla quale il Governo dovrà dare una risposta.

Con questo provvedimento emerge tale tendenza di carattere generale, e la soppressione dell'articolo 9 è stata da noi proposta proprio perchè dietro tale articolo c'è appunto questa grossa questione sulla quale abbiamo espresso le nostre esplicite riserve.

Queste sono sovvenzioni di carattere occulto, sovvenzioni che non sono contabilizzate nel bilancio dello Stato, come lo sono tutte le esenzioni! I provvedimenti riguardano, inoltre, un cospicuo ammontare di interessi poichè la somma relativa a queste dilazioni di pagamento ammonta a circa 350 miliardi.

Riteniamo, signor Presidente, che questa tendenza, ormai generalizzata, dovrebbe essere invertita, che ci si dovrebbe indirizzare verso l'introduzione di elementi di giu-

stizia nel sistema delle imposte dirette e indirette, poichè concedendo dilazioni di pagamento per le imposte indirette si crea una sperequazione rispetto al grande comparto delle imposte dirette. Sono problemi che devono essere esaminati nell'ambito del sistema complessivo.

Riteniamo che la tendenza da perseguire debba essere quella dell'abolizione del differimento di pagamento, che in parte si realizza, per quanto riguarda l'IRPEF, con l'introduzione dell'acconto per i lavoratori non dipendenti che tende a creare una situazione di giustizia nei confronti del lavoro dipendente. Per le imposte indirette, vi è invece una tendenza diversa.

Concludo poichè non intendo togliere altro tempo ai colleghi che hanno avuto la bontà di ascoltarmi: proponiamo in sostanza la soppressione degli articoli 9 e 10 e, in via subordinata, un emendamento all'articolo 8 tendente a sopprimere l'ultimo comma, consapevoli che a distanza di tempo potrebbero sorgere delle difficoltà. Un'altra proposta di modificazione è quella relativa alla situazione assurda che si è creata con l'articolo 26-bis del decreto n. 693.

Sul provvedimento complessivo esprimeremo il nostro consenso, così come è stato fatto alla Camera dei deputati, ma con le riserve molto esplicite sulle quali mi sono soffermato. Diciamo anche che non è sufficiente, sul piano della chiarezza, l'ordine del giorno che è stato presentato. Riteniamo che non solo di revisione dell'imposta si tratti, ma anche della necessità di una proposta generale tendente al riordino e alla modificazione dell'intero sistema delle imposte di fabbricazione per renderlo più moderno e in grado di soddisfare esigenze di giustizia fiscale in modo da poter essere usato come strumento di lotta contro le evasioni. Su quest'ultimo aspetto avremo occasione di intrattenerci ulteriormente quando si esaminerà il provvedimento riguardante le concessioni per i prodotti petroliferi, sul quale la questione riemergerà in tutta la sua importanza.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**B E R L A N D A**, *relatore alla Commissione.* La mia sarà una breve replica che però tenderà a riassumere i termini del provvedimento.

Il disegno di legge era stato presentato dal Governo nel novembre del 1979. La motivazione principale era quella di ovviare alla procedura contenziosa avviata dalla CEE nei confronti del nostro Paese, con un riferimento agli articoli 95 e 96 del trattato di Roma secondo i quali i paesi membri non possono applicare, su prodotti degli altri Stati membri, aliquote superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, nè intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Le pronunce della Corte di giustizia della CEE hanno colpito, oltre l'Italia, anche altri paesi come l'Irlanda, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca, ciascuno per motivi analoghi anche se diversi. Il provvedimento del Governo, adeguandosi alla normativa degli Stati membri, avanzava alcune proposte alle quali, lungo la strada, sia qui che alla Camera, si sono aggiunte altre considerazioni, alcune delle quali ribadite questa mattina dal senatore Granzotto. Già il relatore aveva fatto presente la necessità di apportare qualche chiarimento all'articolo 3; il senatore Granzotto si è intrattenuto sull'articolo 8, e le relative proposte sono al vaglio del Governo. Dell'articolo 9 già nella relazione generale si proponeva la soppressione, ma il Governo ha detto che è opportuno mantenerlo in quanto trattasi di norma generale. Nell'occasione si intende inoltre rimediare a quanto accaduto con un recente disegno di legge in danno delle zone di Aosta e di Gorizia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Lai, devo dire che esso mi sembra troppo generico; a questo punto penso che l'esame dei singoli emendamenti, passati al vaglio del Governo, possa permetterci di proseguire nel nostro lavoro.

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, intendo ringraziare il relatore per la chiarezza della esposizione, ma anche il senatore Granzotto che, sostanzialmente, ha espresso parole

6ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

di preoccupazione e di riserva circa lo scollamento che si evidenzia per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione sui vari prodotti che viene prospettata in più provvedimenti posti all'esame del Parlamento. Devo dire al senatore Granzotto che da parte del Ministero delle finanze si sta cercando di porre la massima attenzione, anche alla luce di alcune preoccupazioni che testè sono state avanzate, su tutta quanta la materia dell'imposta di fabbricazione, comprese le problematiche di cui ci stiamo occupando, e d'altronde il riferimento alla legge n. 693 è appropriato per quel che concerne la materia specifica.

Ritengo che le richieste del senatore Granzotto siano legittimate dall'impegno del Governo per quanto attiene la materia nel suo complesso. Per quel che concerne gli articoli su cui si è soffermato il senatore Granzotto (particolarmente la soppressione del 9 e del 10), lo stesso oratore ha ricordato che il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, non aveva espresso giudizio sfavorevole, lasciando piena libertà alla Commissione, anche perchè si riteneva — e riteniamo — che si tratti di problemi di carattere generale che hanno trovato spazio in una norma specifica, cioè l'articolo 23 del decreto-legge n. 693. Ricordando che il provvedimento in discussione deriva dalla necessità di adeguarci alla normativa della CEE, devo aggiungere che esso venne posto all'esame del Parlamento da parte del Governo già nel 1979; via via si è arricchito di alcune modifiche accogliendo talune preoccupazioni nelle varie sedi avanzate, come abbiamo visto anche questa mattina con alcuni emendamenti che vengono proposti e che erano stati messi in luce nel corso della discussione sul provvedimento che riguardava alcune zone, come quelle della Venezia Giulia (Gorizia). Il Governo si riserva di prendere in esame gli emendamenti caso per caso nel corso della discussione degli articoli.

**P R E S I D E N T E .** Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Lai:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

invita il Governo a disciplinare con sollecitudine, *ex novo*, l'intera materia dell'imposizione sugli alcoli, in modo da evitare ogni forma di disparità di trattamento, anche nell'ambito della Comunità europea, sia sotto il profilo produttivo che commerciale fra i diversi prodotti contenenti alcool.

C/897/1/6

Il relatore ha già espresso il proprio parere sull'ordine del giorno. Considerato che il proponente è assente, l'ordine del giorno deve essere considerato decaduto. Resta l'auspicio che la Commissione può formulare circa una futura regolamentazione della materia, su cui il Governo ha fornito chiarimenti. In definitiva, quindi, l'ordine del giorno viene recepito nel suo spirito.

**G R A N Z O T T O .** Per meglio explicitare il nostro pensiero, noi riteniamo insufficiente e riduttivo l'ordine del giorno; insufficiente, perchè non pone il problema generale dell'imposta di fabbricazione; riduttivo, perchè la revisione del sistema delle imposte di fabbricazione non deve tendere solo ad eliminare la discriminazione esistente tra i vari prodotti, ma è cosa più complessa.

Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo, e cioè che il Ministero delle finanze sta affrontando il problema, e auspichiamo che quanto prima il Governo riesca ad arrivare ad una proposta concreta sull'intera materia.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, conver-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

tito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

c) dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento.

Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.

**È approvato.**

#### Art. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al con-

sumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 1,5 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a 6 mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,5 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quarto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, si applica a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dai senatori Beorchia, Lai e Nepi.



Il primo tende ad inserire, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo: « Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,5 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307 ».

Il secondo tende a sostituire, nell'ottavo comma, le parole: « si applica » con le seguenti: « e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano ».

Il terzo tende ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Le verifiche periodiche dei cali nei magazzini fiduciari in cui si procede all'invecchiamento in fusti delle acquaviti di vino e di vinaccia, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge sono annuali. Qualora a domanda dell'interessato siano effettuate a periodi più lunghi i cali massimi annui saranno i seguenti:

per le acquaviti di vino: al termine di un biennio 9 per cento, di un triennio 12 per cento, di un quadriennio 14 per cento; con un aumento successivo del 2 per cento all'anno;

per le acquaviti di vinaccia: al termine di un biennio 8 per cento, di un triennio 10 per cento, di un quadriennio 12 per cento; con un aumento successivo del 2 per cento all'anno ».

Inoltre il senatore Granzotto ha presentato un emendamento di carattere puramente formale tendente a correggere, al quarto comma, il numero del decreto-legge 16 settembre 1955. L'emendamento propone infatti di sostituire le parole: « n. 936 » con le altre: « n. 836 ».

**N E P I .** Ritengo che il primo emendamento sia sufficientemente chiaro e non credo di dover aggiungere ulteriori spiegazioni. Lo stesso vale per il secondo.

Per quanto si riferisce al terzo, esso è motivato dal fatto che le verifiche perio-

diche dei cali nei magazzini sono estremamente difficili e costose. Quindi, anche nell'interesse del personale finanziario, che ha troppi compiti da svolgere per le sue possibilità, occorrerebbe dare modo di effettuare gli inventari con una scadenza maggiore.

**B E R L A N D A ,** *relatore alla Commissione.* Il relatore si dichiara favorevole ai primi due emendamenti presentati dai senatori Beorchia ed altri, mentre si rimette al Governo per il terzo. Naturalmente è favorevole all'emendamento formale del senatore Granzotto.

**C O L U C C I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dai senatori Beorchia, Lai e Nepi, il Governo lo ritiene superfluo, perchè nell'articolo non viene abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69. Comunque non ha preclusioni per l'eventuale accoglimento.

Anche sul secondo emendamento il Governo non ha preclusioni, in quanto esso estende lo stesso trattamento dell'acquavite di vino a quella di vinaccia.

Il terzo emendamento tende a protrarre le verifiche nei magazzini fiduciari per la acquavite di vino e di vinaccia, stabilendo altresì un regime particolare di cali abbinati. Il Governo è contrario al suddetto emendamento non soltanto per motivi tecnico-fiscali, ma anche applicativi, per l'opportunità di effettuare gli interventi a fine esercizio finanziario, ed invita pertanto i proponenti a ritirarlo.

**N E P I .** Accogliendo la richiesta del Governo, ritiro l'ultimo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Beorchia ed altri, ten-

dente ad inserire, dopo il primo, il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di carattere formale presentato al quarto comma dal senatore Granzotto.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto, il sesto e il settimo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Beorchia ed altri all'ottavo comma, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il nono comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

### Art. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto era-

riale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1º marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1º marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 1,50 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a 6 mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,50 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione degli estratti alcolici aromatizzati. L'abbuono è limitato alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i li-

quori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

Con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze i fabbricanti dei prodotti suindicati possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi.

**È approvato.**

#### Art. 5.

Gli importatori dai paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti paesi possono

essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.

Non sono ammessi esoneri dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente.

La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente

della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti ».

**È approvato.**

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole « mezzo litro » sono sostituite con le parole « litri 0,200 » e le parole « due terzi di litro », sono sostituite con le parole « litri 0,33 ».

**È approvato.**

I senatori Fosson, Lai e Scevarolli hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-bis.

L'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è abrogato.

I senatori Segà, Marselli, Granzotto, De Sabbata, Pollastrelli, Vitale Giuseppe e Bonazzi hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-ter.

L'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980 n. 693, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito con il seguente:

« Art. 26-bis - Sui contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, viene applicata una imposta di fabbricazione pari alla metà di quanto stabilito all'articolo 16 del presente decreto ».

**GRANZOTTO.** Onorevole Presidente, a nome dei senatori comunisti, per il problema riguardante la zona franca di Gorizia, desidero prospettare alla Commissione una diversa soluzione rispetto a quella da noi stessi proposta con l'articolo 7-ter, e precisamente la sostituzione della parte dell'articolo 7-ter che propone un nuovo testo dell'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 695, con la seguente dizione:

« Art. 26-bis - I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono aumentati rispettivamente a 1.500 ed a 6.000 ettanidri. Sugli stessi viene applicata un'imposta di fabbricazione pari alla metà di quanto stabilito all'articolo 16 del presente decreto ».

**NEPI.** Signor Presidente, in assenza del senatore Fosson, primo proponente dell'articolo aggiuntivo 7-bis, dichiaro di fare mio tale emendamento il cui contenuto, del resto, mi pare si illustri da sè e non abbia necessità di commenti.

**GRANZOTTO.** Brevi considerazioni, signor Presidente, ad illustrazione della proposta sostitutiva da me avanzata in rapporto all'articolo 7-ter.

Mentre con tale articolo, infatti, si mantengono inalterate le quantità di distillati in lavorazione previste dai provvedimenti legislativi a favore della zona franca di Gorizia, con la soluzione da me proposta queste vengono modificate in quanto si propone l'aumento delle quantità lavorabili e producibi-

li. Insisto sulla nuova dizione in quanto essa mi pare più corretta.

A nostro avviso, infatti, il ripristino della situazione ad imposta aumentata va a formare un'ingiustificata rendita fiscale a favore dei produttori; in proposito abbiamo fatto un calcolo per stabilire i costi medi per unità di produzione rapportati all'imposta di fabbricazione che, come è noto, va ad aggiungersi al costo industriale costituendo così il costo di produzione.

Se accogliessimo la normativa di cui all'articolo 7-ter avremmo questa situazione: 4.000 ettanidri andrebbero in esenzione dall'imposta, mentre 3.200 sarebbero soggetti al pagamento di una imposta di lire 290.000 l'ettanidro.

Ora, se l'imposta dovesse essere pagata sull'intero quantitativo, arriveremmo ad un totale di imposta da pagare di due miliardi e 88 milioni; se, invece, l'imposta a lire 290.000 l'ettanidro viene pagata su 3.200 ettanidri — mentre 4.000 sono in esenzione — avremo 928 milioni di imposta, con un risparmio di un miliardo a favore dei produttori.

Con la soluzione da noi prospettata, se sottoponiamo i 4.000 ettanidri al pagamento della metà dell'imposta di lire 290.000, cioè ad una imposta di 145.000 lire, ed i 3.200 ettanidri ad un'imposta intera di lire 290.000 avremo il pagamento di un miliardo e 508 milioni che, sottratti ai 2 miliardi e 88 milioni di cui al calcolo precedente, consentono un risparmio di imposta per il produttore di 580 milioni.

Confrontando l'imposta che verrebbe fuori dai 4.000 ettanidri in esenzione ed i 3.200 al pagamento di lire 120.000 di imposta, l'imposta che avrebbe dovuto essere pagata, se tutto fosse stato tassato, sarebbe stata di 864 milioni; pagando invece lire 120.000 su 3.200 ettanidri risulterebbero 384 milioni con un risparmio di imposta di 480 milioni.

Vorrei far considerare un ultimo risultato: considerando i contingenti ridotti, cioè 2.000 ettanidri in esenzione e 1.600 con pagamento di un'imposta di lire 290.000, si avrebbero 928 milioni se tutti gli ettanidri pagassero, mentre in realtà 464 sono i milioni che risulterebbero pagati. La differenza è di 464

milioni che rappresentano un risparmio di imposta. Mi pare che le cifre siano eloquenti.

Se manteniamo l'imposta a lire 145.000 l'ettanidro su quantità 4.000 e l'imposta zero su quantità 2.000, anziché 4.000, si arriva ad un pressochè analogo risparmio di imposta. Ripristinando invece le quantità precedenti ad imposta aumentata risulta un risparmio di imposta raddoppiato. Che cosa cambia? Cambia la rendita fiscale che va a favore dei produttori senza alcuna motivazione. Infatti, se rimane lo stesso meccanismo di esenzione, più aumentiamo l'imposta più si crea rendita fiscale a favore dei produttori, determinando una situazione di ingiustizia che va sanata. E a ciò, per l'appunto, tende la diversa soluzione da noi prospettata in sostituzione di quella proposta con l'articolo 7-ter.

**B E R L A N D A**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7-bis, ricordo che esso deriva da un impegno assunto in Assemblea in sede di discussione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, concernente la Valle d'Aosta e Gorizia; sono pertanto favorevole al suo accoglimento, mentre per quanto concerne l'articolo 7-ter — che se ho ben capito riguarda soltanto la zona di Gorizia — mi rimetto al Governo.

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'articolo 7-bis; come ricordato dal relatore Berlanda, infatti, in occasione della discussione del decreto-legge n. 693 il Governo si era impegnato ad accogliere una richiesta in tal senso formulata dal senatore Fosson.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7-ter, nella soluzione contestualmente presentata dal senatore Granzotto, devo rilevare che lo spirito del provvedimento è quello di esentare un certo tipo di prodotto da utilizzare nelle zone franche; non si può dunque introdurre nel disegno di legge una norma che stabilisca una riduzione del 50 per cento riferita anche alle aliquote delle imposte definite. Quindi, approvando l'emendamento creeremmo uno squilibrio nel trattamento

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

riservato agli spiriti rispetto ad altri prodotti collocati nella zona franca.

Mi rendo conto dello sforzo compiuto dal Gruppo comunista per determinare un equilibrio sul piano del regime fiscale, ma non ritengo possibile venire meno al principio della zona franca. Forse questo particolare aspetto potrà trovare spazio in un provvedimento apposito; il Ministro delle finanze ha assunto l'impegno di rivedere il contenuto dell'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, impegno a cui l'articolo 7-ter potrebbe andare contro. Pertanto, il Governo dichiara di essere contrario all'articolo aggiuntivo 7-ter, anche nella nuova formulazione.

GRANZOTTO. Vorrei che non vi fossero dubbi di sorta sulla nostra convinzione che il decreto-legge n. 693 debba essere modificato per la zona di Gorizia, in quanto non crediamo che la sola abrogazione dell'articolo 26-bis rappresenti una soluzione del problema. In relazione a ciò, e per confermare la nostra duplice convinzione nei confronti della Valle d'Aosta e nei confronti della zona di Gorizia, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 7-bis.

BEORCHIA. A titolo del tutto personale esprimo un voto di astensione per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 7-bis. Ritengo infatti che per quanto riguarda la Valle d'Aosta si sia contravvenuto ad un patto in ordine alla regolamentazione del settore in questione perchè deve pur sempre essere previsto un concerto tra lo Stato e la Regione a statuto speciale. Desidero però far salve le ragioni di cui al proposto articolo 7-ter. Pertanto, la mia astensione sull'articolo 7-bis è strumentale al voto favorevole che intendo esprimere sull'articolo 7-ter, nella sua nuova formulazione, sempre a titolo personale. Anche se in linea di principio sono giuste, non condivido le osservazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario; sono d'accordo con le motivazioni esposte dal senatore Granzotto che, invece, ritengo giuste sia sotto il profilo tributario sia sotto il profilo della situazione di privilegio della zona franca di Gorizia, la quale si mantiene senza recare eccessivo danno a quegli operatori che

si trovano a stretto contatto di gomito con i produttori del goriziano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7-bis, proposto dai senatori Fosson, Lai e Scevarolli, su cui il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7-ter, presentato dai senatori Sega, Marselli, Granzotto ed altri, nel nuovo testo illustrato dal senatore Granzotto, su cui il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario.

**Non è approvato.**

Art. 8.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonchè all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.

I senatori Sega, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, De Sabbata, Pollastrelli e Bonazzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Limitatamente alle giacenze di alcoli contenuti nei prodotti finiti di cui all'arti-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

colo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506, è ammessa la presentazione della denuncia di cui all'articolo 6 della legge stessa fino a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme corrispondenti all'imposta, con gli interessi di cui al terzo comma dell'articolo 6, devono essere contestualmente versate alla competente sezione della Tesoreria provinciale. Entro 20 giorni dalla liquidazione da parte del competente ufficio dovrà effettuarsi l'eventuale conguaglio ».

GRANZOTTO. In via subordinata, presento un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. In relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo, dichiaro di rimettermi alla Commissione.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo ricordare che sulla formulazione sostitutiva dell'articolo 8 ora proposta era stato già espresso avviso contrario da parte del Governo e da parte del relatore nell'altro ramo del Parlamento e che, dopo un'ampia valutazione ed un largo assenso da parte di tutti i Gruppi politici, si era arrivati all'attuale formulazione. Ritengo pertanto, anche per rispetto ad una volontà già espressa, che l'articolo 8 vada bene così come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 proposto dai senatori Segà, Marselli, Granzotto ed altri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Granzotto in via subordinata.

GRANZOTTO. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la interpretazione autentica da un punto di vista legislativo, come tutti i manuali insegnano, ha valore dall'entrata in vigore della legge stessa a cui si riferisce. Ora, io chiedo: in base a quale titolo si sarebbe pagata l'imposta, quando si stabilisce che non doveva essere pagata? È logico che si deve far luogo a rimborso. Pregherei i colleghi di voler seguire questa logica, secondo un principio di equità.

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Granzotto tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Art. 9.

Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti

corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

I senatori De Sabbata, Marselli, Sega, Polastrelli, Granzotto, Bonazzi e Vitale Giuseppe hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

**B E R L A N D A**, *relatore alla Commissione*. Io mi rimetto al Governo.

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione. Si tratta di norme di carattere generale, volute dalla Commissione finanze e tesoro della Camera al momento dell'approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

**È approvato.**

Art. 10.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta

denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo.

I senatori De Sabbata, Marselli, Sega, Polastrelli, Granzotto, Bonazzi e Vitale Giuseppe hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

**È approvato.**

I senatori Beorchia e Berlanda hanno presentato due emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 10, i seguenti articoli aggiuntivi:

« L'articolo 6 del decreto-legge 1<sup>o</sup> maggio 1970, n. 195, si interpreta nel senso che la compilazione dei documenti finanziari necessari all'esportazione degli spiriti in natura o contenuti nei prodotti ammessi in caso di esportazione all'abbuono dell'imposta di fabbricazione, e se del caso del diritto erariale, costituisce domanda formale di concessione di detto abbuono. »;

« Per gli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

La disposizione di cui al comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 ».



6<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 febbraio 1981)

Il senatore Triglia ha a sua volta proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 10, il seguente articolo aggiuntivo:

« L'abbuono delle imposte di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale gravanti sui prodotti esportati è accordato d'ufficio, secondo le condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge, compresi i casi di mancata presentazione delle relative domande di abbuono entro il termine previsto dall'articolo 6 del decreto legge 1° maggio 1970, n. 105, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415, non ancora definiti con il pagamento dei tributi ».

**B E O R C H I A .** Tale emendamento assorbe i due articoli aggiuntivi che avevamo proposto; pertanto dichiariamo di farlo nostro e di ritirare quelli da noi presentati.

**C O L U C C I ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo.

**G R A N Z O T T O .** A me sembra che l'atteggiamento della maggioranza sul disegno di legge sia veramente censurabile. Si sono rifiutate delle soluzioni evidentemente corrette, come quelle da noi proposte, e si accolgono delle proposte di modifica che la maggioranza stessa avanza in contraddizione con se stessa, il Governo permanendo in una posizione di limbo.

Si vota la legge di conversione del decreto legge n. 693 in un certo modo e poi si cerca di approvare il provvedimento in esame in una forma che capovolge il senso di quella legge. È un atteggiamento ambiguo, per cui non si sa più quale sia la tendenza che si vuole seguire.

Con questo articolo aggiuntivo, infatti, si propone un'ulteriore esenzione, che non era stata contemplata neanche nella discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento,

ric conducendo l'esame sull'imposta di fabbricazione anche al diritto erariale. Quindi si introduce una novità importante, in senso negativo, all'interno del provvedimento, proponendo una norma che addirittura fa retroagire l'esenzione. È un metodo che non saprei, a questo punto, come qualificare. Parlerei di disinvoltura per quanto riguarda tutto il problema dell'imposta di fabbricazione afferente al disegno di legge. Si è voluto presentare un ordine del giorno che richiama la necessità di disciplinare con sollecitudine, *ex novo*, l'intera materia, e intanto andiamo a porre altri problemi stabilendo addirittura una norma che, se non dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale decorre da prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Siamo quindi contrari all'articolo aggiuntivo, sulla cui negatività richiama ancora la riflessione della maggioranza e per la quale il nostro Gruppo potrebbe anche riservarsi di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, le dichiarazioni del senatore Granzotto pongono dei problemi. Io vorrei quindi chiedere ai presentatori se insistono nel loro emendamento: oltre tutto esso comporterebbe la richiesta di un nuovo parere alla quinta Commissione, in quanto darebbe luogo ad una minore entrata.

**B E O R C H I A .** Insisto perchè l'emendamento sia votato.

**P R E S I D E N T E .** Dobbiamo allora sospendere la discussione del disegno di legge per chiedere alla Commissione bilancio di pronunciarsi sull'emendamento.

Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI